COMUNE DI BUSSERO (Provincia di Milano)



REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 87 del 10.10.94 Modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 4.2.2000 – TESTO COORDINATO

INDICE

CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
A M M I N I S T R A T I V E	
Art. 1	
Disciplina per il rilascio della concessione	
e/o autorizzazione di occupazione	
Art. 2	
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	5
Art. 3	
Denuncia occupazioni permanenti	<i>6</i>
Art. 4	
Mestieri girovaghi, artistici e commercio	
su aree pubbliche in forma itinerante	
Art. 5	
Concessione e/o autorizzazione	
Art. 6	
Occupazione d'urgenza	
Art. 7	
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	
Art. 8	
Decadenza della concessione e/o autorizzazione	
Art. 9	
Revoca della concessione e/o autorizzazione	
Art. 10Obblighi del concessionario	
Art. 11	
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	
Art. 12	
Costruzione gallerie sotterranee	
CAPO II	10
DISPOSIZIONI GENERALI DI	10
NATURA TRIBUTARIA	
Art. 13	11
Classificazione del Comune	11
Art. 14	
Suddivisione del territorio in categorie	
Art. 15	
Tariffe	
Art. 16	
Soggetti passivi	
Art. 17	
Durata dell'occupazione	
Art. 18	
Criterio di applicazione della tassa	
Art. 19	
Misura dello spazio occupato	
Art. 20 Passi carrabili	
Art. 21	
Autovetture per trasporto pubblico	
Art. 22	
Distributori di carburante	
Art. 23	
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	
<u> </u>	

Art. 24	
Occupazioni temporanee	
Criteri e misure di riferimento	
Art. 25	14
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo	
Casi particolari	
Art. 26	14
Maggiorazioni della tassa	14
Art. 27	
Riduzione della tassa occupazioni permanenti	
Art. 28	
Passi carrabili – Affrancazione della tassa	
Art. 29	
Riduzioni delle tasse occupazioni temporanee	
Art. 30	
Esenzione dalla tassa	
Art. 31	
Esclusione dalla tassa	
Art. 32	
Sanzioni	
Art. 33	
Versamento della tassa	
Art. 34	
Rimborsi	
Art. 35	
Ruoli coattivi	
Art. 36	
Norme transitorie	
Art. 37	
Entrata in vigore	

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Laddove non sia diversamente specificato, per il "decreto" a cui gli articoli del presente Regolamento si riferiscono, si intende il D.Lgs. 507/93.

Art. 1 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

- 1. Ai sensi dell'arte. 38 del decreto commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù d pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal sindaco su richiesta dell'interessato.
- 2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Art. 2 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

- 1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale, all'Amministrazione Comunale (arte. 50 del decreto, commi 1 e 2).
- 2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
- 3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
- 4. Inoltre l'amministrazione Comunale potrà richiedere, nei casi previsti dal precedente comma, un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dalla Giunta Comunale.
- 5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 5 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. Il termine è interrotto.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione. L'Amministrazione Comunale si riserva di prendere in considerazione domande presentate in un termine inferiore, ove sia specificato e documentato il motivo dell'urgenza.

Art. 3 Denuncia occupazioni permanenti

- 1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'arte. 50 del decreto, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
- 2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantante, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione, salvo che la sosta non si prolunghi oltre i limiti di cui al comma successivo.
- 2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro delle sosta dovranno intercorrere almeno 300 metri.

Art. 5 Concessione e/o autorizzazione

- 1. Nell'atto di concessine e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (arte. 50, comma 1 del decreto).
- 2. La concessine deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- 3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

- 4. Ai sensi dell'arte. 38, comma 4 del decreto, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, nei casi previsti dalla legge.
- 5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'arte. 2 del presente Regolamento.
- 6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
- 7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6 Occupazione d'urgenza

- 1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
- 2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
- 3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'arte. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

- 1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'arte. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo, motivando la necessità sopravvenuta (arte. 50, comma 2 del decreto).
- 2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
- 3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

- 1. Sono cause di decadenza della concessine e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o dei regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 120 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessine se dovuto.
- 2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9 Revoca della concessione e/o autorizzazione

- 1. La concessine e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (arte. 41, comma 1 del decreto).
- 2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10 Obblighi del concessionario

- 1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori.
- 4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12 Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'arte. 47 comma 4 del decreto, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'arte. 47 del decreto, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13 Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'arte. 43 comma 1 del decreto, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione di Giunta Comunale con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3 del decreto.

Art. 14 Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del decreto, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal presente art. 42.

Art. 15 Tariffe

- 1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3 del decreto).
- 2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6 del decreto, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
- 3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 del decreto, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100 per cento;
 - seconda categoria 90 per cento

Art. 16 Soggetti passivi

- 1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del decreto, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuale, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune nei casi previsti dalla legge.

Art. 17 Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del decreto, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Art. 18 Criterio di applicazione della tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del decreto, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
- 2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
- 3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle categorie dei cui all'art. 14 e nella planimetria di classificazione approvata ai sensi di legge.
- 4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

Art. 19 Misura dello spazio occupato

- 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del decreto, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- 2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o al metro lineare superiore.
- 3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20 Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5 del decreto, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 100.

Art. 21 Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12 del decreto, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 22 Distributori di carburante

- 1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6 del decreto, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri di frazione di 1.000 litri.
- 2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- 4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.
- 6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del decreto, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

- 1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 del decreto, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
- 2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - a) Fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
 - b) Oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
- 3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera,; oltre 14 giorni il 50 per cento di riduzione.
- 4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del decreto, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 25 Occupazioni sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

- 1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47 comma 1 del D.Lgs 507/93 per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa sarà calcolata con i seguenti criteri: per i Comuni fino a 20.000 abitanti L. 1.500 per utenza, per i Comuni oltre 20.000 abitanti L. 1.250 per utenza. I valori saranno rivalutati annualmente sulla scorta degli indici Istat, inoltre il numero delle utenze si assume con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente".
- 2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis del decreto, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate per innesti o allacci ad impianti di erogazioni di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del prima comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 26 Maggiorazioni della tassa

- Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
- Ai sensi dell'art. 45, comma 4 del decreto, per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10 per cento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 6 del decreto, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30%. L'onere della segnaletica orizzontale o verticale è a carico del proprietario del veicolo.

Art. 27 Riduzione della tassa occupazioni permanenti

- 1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a) Ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
 - b) Ai sensi dell'art. 44, comma 1 del decreto, per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento.
 - c) Ai sensi dell'art. 44, comma 2 del decreto, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
 - d) Ai sensi dell'art. 44, comma 3 del decreto, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
 - e) Ai sensi dell'art. 44, comma 6 del decreto, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 1 dell'art. 20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. La tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
 - f) Ai sensi dell'art. 44, comma 7 del decreto, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.
 - g) Ai sensi del comma 9 dell'art. 44 del decreto, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. Il passo si presume utilizzato fino a diversa dichiarazione dell'interessato. A chi, dopo detta dichiarazione (e fino alla sua revoca), utilizza abusivamente il passo si applica la sanzione di cui all'art. 32 del Regolamento.
 - h) Ai sensi dell'art. 44, comma 10 del decreto, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa di cui all'art. 27 comma 1 n. 4 è ridotta al 90 per cento.
 - i) I titolari di passi carrai apporranno l'apposito cartello a norma di legge e di regolamento, rilasciato (previo pagamento delle spese deliberate dalla Giunta) dal Comune, recante il numero dell'autorizzazione.

Art. 28 Passi carrabili – Affrancazione della tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11 del decreto, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
- 2. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29 Riduzioni delle tasse occupazioni temporanee

- 1. Ai sensi dell'art. 45 del decreto:
 - a) comma 2/c Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 70 per cento;
 - b) comma 3 Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - c) comma 5 Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - d) comma 5 ed art. 42, comma 5 del decreto Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. E fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - e) comma 7 Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'8' per cento;
 - f) comma 8 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
 - g) comma 6 bis (1) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
- 2. Ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto le superfici eccedenti i 1000 mq., salvo quanto indicato nel comma 1 lettera d), sono calcolate in ragione del 10%.
- 3. Le tariffe per le occupazioni temporanee del soprassuolo e sottosuolo stradale effettuate con gli impianti di cui all'art. 46 del decreto sono ridotte del 50% rispetto a quelle determinate ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) della legge 507/93 e con le modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Art. 30 Esenzione dalla tassa

- 1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del decreto:
 - a) Occupazioni effettuale dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.;
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) Gli accessi carrabili destinati esclusivamente ai soggetti portatori di handicap.

Art. 31 Esclusione dalla tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del decreto, la tassa non si applica alle altre occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di cui al comma 2 della legge appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o al demanio.
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5 del decreto, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
- 3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7 del decreto, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, fatto salva l'autorizzazione di cui al comma 8 dell'art. 44 del decreto.

Art. 32 Sanzioni

- 1. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento il Sindaco applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
- 2. Per le violazioni al presente regolamento, oltre a quanto previsto dall'art. 53 del decreto, sarà comminata una sanzione con le modalità di cui agli artt. 106 e segg. Del R.D. 3.3.1934 n. 383. La misura dell'oblazione è fissata dal Sindaco con ordinanza.
- 3. La sanzione amministrativa è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 33 Versamento della tassa

- 1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
- 2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio
- 3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
- 4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
- 5. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno si applica quanto disposto dal comma 3° dell'art. 50 del decreto.
- 6. Per le occupazioni temporanee si applica quanto previsto dall'art. 50 comma 5 del decreto.

Art. 34 Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 51 comma 6 del decreto, i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35 Ruoli coattivi

- 1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
- 2. Si applica l'art. 2752del codice civile.

Art. 36 Norme transitorie

1. A decorrere dal 31.03.1995 i titolari di passo carraio che non abbiano apposto i cartelli di cui all'art. 27, comma 9 del presente Regolamento, perdono la riserva al transito carrabile.

Art. 37 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo al sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi